



Assifact
Associazione fra le Società di Factoring Italiane

CIRCOLARE TECNICA 34/92

Milano, 7 agosto 1992

OGGETTO: Penalizzazione dei bonifici con valuta anterdata.

Vd. pag. 2.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING
BAI FACTORING
BARCLAYS FACTORING
BN COMMERCIO E FINANZA
BOLEFIN FACTOR
CARIPUGLIA FINANZIARIA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING

COFIRI FACTOR
COMIT FACTORING
CREDIT FACTORING
DESIO E BRIANZA FACTORING
FACTOR INDUSTRIALE
FACTORIT
FARMAFACTORING
FINE FACTORING
FIN-ECO FACTORING
FINROMA
FIRST CHEMICAL FACTORING
FISCAMBI FACTORING
GEFACTOR

GENERAL FACTOR
I.F.I.S. FACTORING
IFITALIA

MEDIOFACTORING
MEDIOLANUM FACTOR
MONTE PASCHI FACTOR
OLIVETTI FINFACTORING
RIESFACTORING
SANPAOLO FACTORING

SAVAFACTORING

SELEFACTOR
SERFACTORING
SIFIND
SOPAFACOR
SPEI FACTORING
SUD FACTORING
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR
UFB FACTORING ITALIA
VENETA FACTORING

DOTT. SINNONA
DOTT. RATTI
DOTT. VINCENT
DOTT. CORAGGIO
DOTT. FERRONI
RAG. RUFFINO
AVV. BONDIOLI
DOTT. GUIDUCCI
AVV. DEL FRATE
DOTT. LENCI
SIG. INGRASSIA
SIG. VISANI
RAG. BARBIERI
RAG. REALI
DOTT. BADOGLIO
DOTT. IANTOSCA
DOTT. AMBROSIO
RAG. FACCHETTI
DOTT. ROMEO
RAG. CARATI
DOTT. BURCHI
DOTT. PIEROTTI
DOTT. ROVELLI
RAG. CASAMASSIMA
DOTT. ACQUARONE
AVV. SCIUME'
DOTT. MUSSO
DOTT. CALLIGARO
DOTT. TANSINI
DOTT. ZENONI
RAG. ZUIN
DOTT. SAMAJA
RAG. DE PALO
SIG. HAIM
DOTT. SSA FERRO MILONE
DOTT. FURLOTTI
DOTT. BUGLIONI DI MONALE
DOTT. GUIDORIZZI
DOTT. CAMBIANI
DOTT. CREMA
DOTT. DE SIMONE
DOTT. PRINCIPE
DOTT. GRECO
DOTT. VITTORI
DOTT. CANETTA
DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria:

Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI

Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:

Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

Trasmettiamo comunicazione dell'ABI in tema di penalizzazione dei bonifici con valuta antergata, che riporta fra l'altro norme transitorie ed una deroga, sino al 31 marzo 1993, riferite alle società di factoring.

E' prevista la costituzione di una Commissione mista ABI-Assifact per l'esame delle implicazioni della nuova disciplina per la gestione delle società di factoring e per l'individuazione di soluzioni operative utili a tutte le Associate.





Prot. Roma,
PSP/PCG 006067 21 LUG 92

ALLE DIREZIONI
DELLE AZIENDE E DEGLI
ISTITUTI DI CREDITO

**CONDIZIONI E NORME PER LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA (pos. 1195-XVI)
ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FRA LE AZIENDE DI CREDITO DELL'ITALIA (pos. 1190-XXXVI)
Penalizzazione dei bonifici con valuta antergata**

Con Lettera prot. PCG/PSP 5261 dell'11 giugno 1991 si e' provveduto ad informare le Aziende della definizione di una specifica disciplina riguardante la penalizzazione delle operazioni di bonifico per le quali sia chiesta l'attribuzione al beneficiario di valuta anteriore alla data di esecuzione del trasferimento.

Nel complesso piano di modernizzazione del circuito dei pagamenti avviato in sede interbancaria, l'introduzione della richiamata disciplina, unitamente agli altri noti interventi riguardanti gli ordini di pagamento non eseguiti per via elettronica e quelli accompagnati da documenti, e' stata ritenuta coerente con le iniziative di velocizzazione e di miglioramento qualitativo del servizio alla clientela (Circuito veloce bonifici) e necessaria in relazione alla vasta revisione procedurale, attualmente in fase di studio, incentrata essenzialmente sul regolamento in base monetaria delle operazioni di bonifico attraverso il ricorso esclusivo al Sistema di Compensazione nazionale.

Come si ricordera', in sede di approvazione da parte dei competenti Organi tecnici dell'Associazione, si e' previsto di far precedere l'avvio della penalizzazione dalla realizzazione di una funzione di calcolo, segnalazione e regolamento degli oneri nel-

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

l'ambito della Rete interbancaria, da attribuire ai Centri applicativi, al fine di semplificare gli interventi organizzativi da parte delle Aziende e consentire una gestione automatizzata e accentrata di dette partite.

La disponibilit  di tale funzione a far tempo dal primo ottobre p.v., come anticipato con Lettera prot. PSP 5134 del 23 giugno u.s., con la quale si   altres  provveduto a trasmettere alla Aziende la relativa documentazione e cui si fa completo rinvio per gli aspetti di carattere tecnico e operativo, consente ora di fissare dalla stessa data l'attivazione della disciplina sanzionatoria in discorso, che viene inserita nel Cap. 15 ter, di nuova istituzione, dell'Accordo per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende di credito dell'Italia, con la seguente formulazione:

"Cap. 15 ter - Bonifici con valuta antergata

I bonifici con valuta antergata, per tali intendendo i trasferimenti di fondi in lire sul piano nazionale, d'ordine e/o a favore di soggetti non bancari (privati e Imprese) e degli Istituti di credito speciale, per i quali sia chiesta l'attribuzione al beneficiario di valuta anteriore alla data di esecuzione dell'operazione, sono assoggettati ad una penale a carico della Banca ordinante (in rapporto con il soggetto ordinante) e a favore della Banca destinataria (in rapporto con il soggetto beneficiario).

L'importo della penale (in quanto tale, esclusa dall'applicazione dell'IVA) deve essere calcolato sull'ammontare del trasferimento al tasso annuo del 5% per il numero di giorni intercorrente fra la valuta prefissata per il beneficiario e la data di esecuzione da parte della Banca ordinante, con un minimo comunque dovuto pari a Lit. 5.000.

Per data di esecuzione del bonifico deve intendersi la data applicativa di elaborazione del messaggio elettronico da parte del Centro Applicativo della Banca ordinante ovvero la data di invio del messaggio via filo o quella di spedizione della lettera contabile (che deve coincidere con la data del timbro postale).

La liquidazione dell'importo della penale su bonifici originati in Rete interbancaria avviene, nei tempi e con le modalità previste dalla specifica funzione tecnica, a cura del Centro applicativo di detta Banca ordinante, a debito della stessa e a credito della Banca destinataria o della prima Banca intermediaria, nel caso di Banca destinataria non aderente alla Rete. In tale ultima evenienza, sar  cura della Banca destinataria di assumere i necessari contatti con la Banca intermediaria per il regolamento dell'importo in questione.

Per bonifici originati fuori Rete interbancaria, la Banca ordinante   tenuta a riconoscere l'onere in questione al momento dell'esecuzione del trasferimento, avendo cura di indicare, nella contabile di accredito o nella comunicazione

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

via filo inviata alla Banca destinataria o intermediaria, quanto dell'importo complessivo trasferito sia da imputare a penale (analogamente a quanto previsto per l'eventuale enere sui bonifici non elettronici - cfr. Cap. 15 bis).

NORMA TRANSITORIA: Al fine di adottare la necessaria gradualita' nell'applicazione della normativa sopra riportata, viene stabilito un periodo iniziale di sei mesi (dal primo ottobre 1992 al 31 marzo 1993) durante il quale i bonifici con valuta antergata compresa nei dieci giorni di calendario precedenti la data di esecuzione non sono da assoggettare alla prevista penalizzazione.

Nello stesso periodo, e' data facolta' alla Banca destinataria di respingere i bonifici con valuta antergata di oltre trenta giorni di calendario precedenti la data di esecuzione.

Decorso il periodo iniziale sopra indicato (dal primo aprile 1993) e sino all'abolizione della presente norma transitoria, i riferimenti temporali stabiliti per detto periodo iniziale si considerano modificati rispettivamente in cinque giorni di calendario (operazioni da non assoggettare a penalizzazione) e quindici giorni di calendario (operazioni delle quali la Banca destinataria puo' rifiutare l'esecuzione) precedenti la data di esecuzione.

Nella fase transitoria, e' altresì prevista l'esenzione dall'applicazione della penale per le operazioni indicate dall'ABI con apposita comunicazione."

In relazione a quanto espresso nella disciplina sopra riportata (norma transitoria, ultimo comma), si precisa che, tenuto conto della estrema diversificazione delle operazioni che danno luogo a trasferimento di fondi e delle peculiarita' di talune di esse, indotte dalle caratteristiche proprie del sottostante rapporto di natura economica ovvero da vincoli esterni (ad esempio, obblighi di Legge) difficilmente modificabili in tempi brevi, si ritiene necessario prevedere, in via transitoria e sino a diversa disposizione, l'esenzione dall'applicazione della penale in discorso per le operazioni di seguito elencate:

- trasferimenti a storno (causale 68) di bonifici in precedenza ricevuti e per qualsiasi motivo non eseguiti. Va da se' che, in occasione dello storno di bonifici originati con valuta antergata oltre i limiti fissati e quindi gia' assoggettati a penalizzazione, l'importo della penale deve essere restituito dalla Banca destinataria che procede allo storno nei confronti della Banca ordinante. Cio' appare senz'altro agevole nel caso di bonifici eseguiti e stornati al di fuori della Rete interbancaria. Piu' complessa si presenta invece la restituzione della penale per i bonifici eseguiti in Rete, non essendo stato previsto al riguardo, essenzialmente per valide motivazioni

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

di semplificazione procedurale, alcun automatismo per il riconoscimento di tali operazioni e per il conseguente recupero.

E' necessario pertanto che, nella circostanza, per il recupero in questione siano assunte fra le Banche interessate apposite intese, che tengano conto anche della periodicità (trimestrale) della liquidazione accentrata dell'onere calcolato sull'operazione originata con valuta antergrata e oggetto di storno;

- trasferimenti ordinati da (e/o a favore di) Enti Pubblici di natura non bancaria (ivi compresi i Fondi interbancari di garanzia);
- trasferimenti ordinati dalla (e/o a favore della) Società Monte Titoli;
- trasferimenti ordinati da (e/o a favore di) Istituti di credito speciale a fronte di contributi in conto interessi erogati da Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Regioni, altri Enti locali);
- trasferimenti ordinati da (e/o a favore di) Società di Leasing a fronte di contributi in conto canoni erogati da Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Regioni, altri Enti locali);
- trasferimenti ordinati da (e/o a favore di) Società di Leasing a fronte di erogazione contributi in conto capitale su operazioni di credito navale per contratti in essere al primo ottobre 1992;
- trasferimenti ordinati da Società di Factoring (per i quali si dispone fin d'ora che l'esenzione da penalizzazione sia applicata sino al 31 marzo 1993).

La caratteristica di operazione esente da penalizzazione dovrà figurare da apposita dicitura in chiaro inserita nella lettera contabile ovvero nella comunicazione via filo relative al bonifico eseguito fuori Rete interbancaria (ad eccezione dei trasferimenti eseguiti con causale di storno).

Per quel che concerne i bonifici eseguiti in Rete, occorre tenere presente che il Centro applicativo della Banca ordinante rileverà ai fini della penalizzazione i messaggi di bonifico (001) nei quali il campo IDC 033 (valuta destinatario) sia valorizzato con data anteriore ai limiti previsti.

E' pertanto necessario che, nell'operatività di Rete, le Banche ordinanti, in presenza di bonifico con valuta prefissata per il beneficiario anteriore ai citati limiti e rientrante fra le operazioni da esentare, provvedano (con l'eccezione anche in questo caso delle operazioni di storno) a non valorizzare il richiamato campo IDC 033 e a riportare l'informazione relativa a

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

detta valuta prefissata e l'indicazione di operazione esente nel campo IDC 099 (informazioni Banca/Banca), precedute dalla parola codificata RISERVA e prima di ogni altra informazione contenuta in detto campo, nella seguente forma:

/RISERVA/*VFB GGMMAA*OPERAZIONE ESENTE DA PENALE

Si precisa altresì che, qualora la Banca ordinante non provveda a riconoscere l'importo della penale su bonifici con valuta antergata eseguiti fuori Rete, e' in facoltà della Banca destinataria di provvedere d'iniziativa all'addebito della penale non corrisposta.

Infine, nel caso di bonifici con valuta antergata eseguiti in Rete e non esentabili da penalizzazione, per i quali la Banca ordinante valorizzi nel messaggio 001 il campo IDC 032 (valuta) con data anteriore ai limiti previsti senza valorizzare in modo corrispondente il campo IDC 033 (valuta destinatario) ovvero riporti il dato relativo alla valuta prefissata per il beneficiario in campo diverso da quello con IDC 033 ovvero utilizzi impropriamente un tipo di messaggio diverso da quello previsto per i bonifici, e' in facoltà della Banca destinataria di respingere l'operazione ovvero di provvedere d'iniziativa all'addebito della penale, assumendo quale data di esecuzione la data applicativa antecedente quella di ricezione del messaggio di bonifico.

* * * * *

Nel permanere, per i bonifici, di modalità di regolamento fra Banche in moneta scritturale, e' certamente sempre più avvertita l'esigenza di attenuare gli effetti negativi che le operazioni con valuta antergata possono determinare a carico delle Banche, in relazione al differenziale fra tassi praticati sui conti della clientela e tassi che regolano i conti interbancari, unitamente alle conseguenze del meccanismo di costituzione e di remunerazione della Riserva Obbligatoria e dell'andamento del conto del cliente ordinante e del beneficiario.

Tale esigenza risulta ulteriormente rafforzata nella prospettiva del passaggio al regolamento in base monetaria anche per i trasferimenti di fondi di clientela, tenuto conto che ai citati effetti negativi si aggiungerebbe l'insostenibile complessità gestionale per l'intero Sistema bancario connessa con il regolamento in Compensazione di un elevato numero di operazioni con valuta antergata.

In questa prospettiva, il sistema sanzionatorio che prenderà avvio dal prossimo ottobre si propone di ridimensionare in modo decisivo il fenomeno dell'esecuzione di ordini di pagamento con valuta antergata, determinato in prevalenza da esplicita disposizione in tal senso dell'ordinante (ma anche, talvolta, dal ritardo operativo della Banca che esegue l'operazione), attuando nel com-

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

parto delle operazioni di pagamento relative alla clientela criteri che già hanno portato a positivi risultati nel settore dei pagamenti tra Banche e sollecitando, a questo fine, la modificazione di prassi, consuetudini e regolamenti e il ricorso da parte della clientela a modalità diverse da quelle sin qui adottate per il riconoscimento di interessi derivanti dal sottostante rapporto fra debitore e creditore, nonché, ove necessario, adeguati interventi organizzativi da parte delle Aziende di credito.

Nel sottolineare, da ultimo, che la disciplina illustrata nella presente comunicazione e la connessa funzione tecnica di Rete rappresentano soluzioni interinali che verranno modificate e adeguate in fase di realizzazione della nuova Procedura bonifici, attualmente in corso di progettazione, si invitano le Aziende a volersi adoperare per una puntuale applicazione delle nuove norme e per una opportuna sensibilizzazione della propria clientela sulla specifica problematica, attuando nel contempo la necessaria opera di pubblicizzazione di eventuali condizioni aggiuntive per l'esecuzione del servizio bonifici, ai sensi della recente Legge sulla "trasparenza".

Per parte sua, questa Associazione proseguirà, come a suo tempo preavvisato, l'interessamento sulla questione di alcune importanti categorie di clientela, nonché delle maggiori Organizzazioni rappresentative dell'Industria e del Commercio.

L'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Zadra)

